



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 16 febbraio 2020.

Oggetto: Ente FASI – Novità 2020

Con riferimento alla contribuzione dovuta all'Ente in oggetto si segnala la seguente novità in vigore dal 2020: le Aziende che aderiscono al Fasi e che **non hanno dirigenti iscritti a fondi sanitari sostitutivi del Fasi, dal 2020 per ogni Dirigente in forza devono pagare una contribuzione pari a euro 1.460,00 annuali – euro 365,00 al trimestre (nel 2019 la contribuzione era di euro 1.440,00 – euro 360 trimestrali).**

Di seguito riepiloghiamo la contribuzione FASI 2020:

CONTRIBUZIONE FONDO FASI 2020				
TIPOLOGIA	Aziende senza Fondi sanitari sostitutivi di FASI		Aziende con Fondi sanitari sostitutivi di FASI	
	TRIMESTRALE	ANNUALE	TRIMESTRALE	ANNUALE
C/DITTA per ogni DIRIGENTE iscritto al Fasi	527,00	2.108,00	527,00	2.108,00
C/DITTA per assistenza pensionati (art. G) per ogni DIRIGENTE in forza (anche non iscritto)	365,00	1.460,00	425,00	1.700,00
C/DIRIGENTE iscritto al Fasi	273,00	1.092,00	273,00	1.092,00

DETTAGLIO CONTRIBUZIONE

Si riepilogano di seguito le caratteristiche principali della contribuzione a FASI. Nel 2020 a carico delle aziende è prevista la seguente contribuzione:

- € 527,00 trimestrali per l'assistenza ai dirigenti in servizio (art. F del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze iscritto o che si iscriva al Fondo, ovvero ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;

- € 365,00 **trimestrali** per l'assistenza ai dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), **riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo** ed indipendentemente dall'iscrizione al Fondo medesimo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse. Precisamente, il contributo è dovuto con riferimento ad ogni dirigente in servizio, il primo giorno di ciascun trimestre di calendario, indipendentemente all'iscrizione al Fondo del dirigente stesso. Tale contributo per le assunzioni nel corso del trimestre è dovuto dal primo giorno del trimestre successivo all'assunzione stessa; **Se l'azienda ha dirigenti iscritti a fondi sanitari sostitutivi del FASI il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati è pari a € 425,00 trimestrali (art. G del Regolamento), da pagare con riferimento a ciascun dirigente alle dipendenze.**

Nel 2020 a carico dei dirigenti iscritti al Fasi è prevista la seguente contribuzione da trattenere sulla busta paga:

- € 273,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), **ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario**, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);

ASSUNZIONI - ISCRIZIONI

Assunzioni/Iscrizioni il 1° giorno di ogni trimestre

Per ciascun dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il 1° giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), è dovuta la seguente contribuzione:

- € 527,00 a carico delle aziende;
- € 273,00 a carico del dirigente, da trattarsi sulla retribuzione del dirigente stesso

Per ciascun dirigente in forza il 1° giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), indipendentemente dall'iscrizione o meno al Fondo è dovuta la seguente contribuzione:

- l'importo di € 360,00- del tutto ininfluente risultano quindi eventuali variazioni del numero dei dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre;
- oppure, l'importo di € 425,00 se l'azienda ha dirigenti iscritti a fondi sanitari sostitutivi del FASI.

Assunzioni/Iscrizioni nel corso del trimestre

Nell'ipotesi di **dirigenti che si iscrivano al FASI nel corso del trimestre di calendario**, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo:

- i ratei mensili della quota trimestrale a proprio carico, pari a € 175,66 (€ 527,00: 3), per ciascun mese del trimestre a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione;
- i ratei mensili della quota trimestrale a carico dirigente pari a € 91,00 (€ 273,00: 3);
- ricordiamo infine che il contributo per assistenza ai dirigenti pensionati (articolo G) di euro 365,00 trimestrali (o di euro 425,00 se l'azienda ha dirigenti iscritti a fondi sanitari sostitutivi del FASI) è **dovuto con riferimento ad ogni dirigente in servizio, il 1° giorno di ciascun trimestre di calendario**, indipendentemente all'iscrizione al Fondo del dirigente stesso. **Tale contributo per le assunzioni nel corso del trimestre è dovuto dal 1° giorno del trimestre successivo l'assunzione stessa. Il fondo precisa infatti che sono del tutto ininfluente le eventuali variazioni del numero dei dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre.**

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato **entro la fine del secondo** mese di ciascun trimestre di calendario:

- 28 febbraio 2020,
- 31 maggio 2020,
- 31 agosto 2020,
- 30 novembre 2020,

Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B). Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini indicati, è applicato ai contributi stessi, a sensi dell'art. I del Regolamento, un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

REGIME PREVINDENZIALE E FISCALE FASI

Sui contributi a carico azienda **vige l'obbligo di versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10% attraverso la denuncia mensile *Uniemens* – codice M980 (M990 per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002).** Resta inteso che tale contribuzione non è utile alla determinazione delle prestazioni.

Il FASI è previsto dalla contrattazione collettiva ed è un fondo di assistenza sanitaria iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari, si applica pertanto l'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R.). **Secondo l'art. 51 non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo attualmente non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 (sommando c/azienda e c/dipendente).**

Questo significa che entro il plafond di euro 3.615,20

- i contributi c/ditta non aumentano l'imponibile fiscale del lavoratore,
- i contributi c/dipendente si deducono dal reddito – quindi lo diminuiscono,
- **ai fini della verifica del limite di € 3.615,20 non si contano i contributi c/azienda versati per i dirigenti in pensione (Circ. Min. fin. n. 55/E,1999).**

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp